



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

nel procedimento cautelare promosso da [REDACTED] nata nelle Filippine il [REDACTED] con il patrocinio dell'avvocato Salvatore Fachile, nei confronti del Ministero dell'interno – Questura di Roma, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, [REDACTED] ha domandato al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: *“In via preliminare e cautelare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio valido sino alla definizione del presente procedimento, fissando altresì un termine certo entro cui provvedere”*.

Parte ricorrente, ha riferito di essere giunta in Italia nel 1990, di aver lavorato come badante e di aver ottenuto nel 2012 un permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti. Ha aggiunto che nello stesso anno ha fatto ingresso la figlia [REDACTED] titolare anche lei di un permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti, ad oggi madre di tre bambini. La ricorrente ha altresì sottolineato che, a seguito di gravi lutti familiari, ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti e finendo coinvolta nelle maglie di una rete di spaccio fino ad essere condannata il 30.01.2019 dal GIP di Roma ad anni cinque di reclusione per la violazione degli artt. 73 co. 1, 74 commi 1,2,3 DPR 309/90 e 81 cp, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Roma in data 23.10.2019.

La Questura di Roma, ritenendo che il reato commesso dalla ricorrente fosse indice sufficiente di pericolosità sociale, il 6.02.24, ha comunicato alla sig.ra [REDACTED] l'avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare.

Con memorie del 16.02.24, parte ricorrente ha fatto presente alla Questura che ai fini di un corretto bilanciamento di tutte le circostanze inerenti al caso di specie la stessa avrebbe dovuto attribuire rilievo ai solidi legami familiari della sig.ra [REDACTED] mantenuti anche durante la detenzione, alla durata del suo soggiorno in Italia nonché al positivo percorso di rieducazione svolto in carcere. Parte ricorrente ha inoltre richiamato alla PA l'obbligo di valutare ai sensi dell'art. 5 co. 9 e 9 co. 9 TUI il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno, quale quello per coesione familiare con la figlia ovvero per protezione speciale.

Ciò nonostante, con provvedimento del 23.02.24 la Questura di Roma ha revocato il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti della ricorrente, non riconoscendole alcun altro titolo di soggiorno. Scarcerata il 26.02.24, alla sig.ra [REDACTED] è stato notificato un provvedimento di espulsione e contestualmente è stato disposto il suo trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria, poi non convalidato dal giudice di pace.

La ricorrente ha fatto presente di vivere da allora nell'abitazione di proprietà della figlia, sita a [REDACTED] di essere mantenuta grazie ai cospicui redditi percepiti da quest'ultima e dal marito e di occuparsi con costanza della cura dei piccoli nipoti. Ha quindi evidenziato che un suo eventuale rimpatrio determinerebbe una consistente violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ed invero, in Italia da oltre trent'anni, ha osservato di essersi fin da subito inserita nel territorio nazionale in cui ha lavorato in modo regolare fino al difficile periodo di depressione che l'ha colpita facendola cadere nel vortice della dipendenza e dello spaccio. E tuttavia, ha rilevato la ricorrente, è ben riuscita grazie anche all'aiuto della famiglia sempre a suo fianco, a risollevarsi, come dimostrano del resto anche le relazioni della dott.ssa Federica Nunzi dell'Associazione Coltiva Azione APS che ha seguito la ricorrente durante la sua detenzione: *“i legami familiari sono per la sig.ra [REDACTED] un punto di forza, poter vivere vicino a sua figlia e accompagnare i suoi nipoti nella crescita sarebbe per entrambe una gioia immensa, al contrario, l'allontanamento, dopo oltre 30 anni, dall'Italia e dalla sua famiglia e il rientro nelle Filippine, paese che oramai non riconosce più, vorrebbe dire, secondo la sig.ra [REDACTED] perdere la propria identità e consegnarla alla solitudine. Testimonianza evidente è che nelle Filippine la sig.ra [REDACTED] sostiene di non aver oramai più alcun legame né parentale né amicale significativo.”*

Quanto al requisito del *fumus boni iuris*, la ricorrente ha sostenuto la Questura di Roma, nell'adottare il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti, ha omesso, in violazione degli artt. 5 co. 9 e 9 co. 9 TUI, di valutare se la stessa aveva i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 1 lett c) D.lgs 286/98 ovvero per protezione speciale.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, ha evidenziato il rischio di essere rimpatriata e quindi allontanata dal territorio in cui vive da ormai trent'anni e in cui ha gli unici legami familiari. Da ultimo, ha sottolineato che un permesso di soggiorno provvisorio risulta indispensabile per poter ottenere dalla Procura della Repubblica il casellario e i carichi pendenti necessari a provare l'assenza di ulteriori reati rispetto a quelli commessi nel 2016, per poter completare il procedimento di iscrizione anagrafica, nonché per iscriversi al SNN al fine di continuare le terapie mediche e psichiatriche che le sono state prescritte mentre si trovava ristretta nel carcere di Rebibbia

Si è costituita la parte resistente domandando la dichiarazione del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Parte resistente ha osservato che, nel caso di specie *“è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 9 comma 7, lettera c) D.lgs. 286/98.”* Ha aggiunto che: *“il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4”*, vale a dire *“il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel caso di specie, il permesso è stato revocato per essere stata la ricorrente condannata, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza emessa il 31.01.2019 dal G.I.P del Tribunale di Roma, irrevocabile il 04.11.2020, ad anni cinque di reclusione, per la violazione dell'art. 74, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 309/90, e per la violazione degli artt. 81, 2 c.p.v., del c.p., e 73, comma 1, del D.P.R. 309/90, con interdizione legale della durata della pena, interdizione perpetua dai PP.UU. e misura di sicurezza dell'espulsione dallo stato. Tutto ciò premesso, emerge il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. L'interessata avrebbe dovuto impugnare il decreto di revoca e, in quella sede, lamentare la presunta mancata valutazione, da parte della Questura, della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno ad altro titolo.”*

Il ricorso è fondato.

In via preliminare occorre osservare che la domanda principale di parte ricorrente è volta nel merito all'accertamento del diritto *“al rilascio di un permesso di soggiorno di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 1 lett. c) D.lgs 286/98”*, nonché in via subordinata e nel merito, all'accertamento del diritto *“al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co. 1.1 TUI.”* Il *petitum* della domanda della ricorrente ha ad oggetto due tipologie di permesso di soggiorno in relazione al cui rilascio il giudice ordinario ha la piena giurisdizione. Pertanto, merita di essere rigettata l'eccezione di parte resistente inerente al difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ciò premesso, circa il *fumus boni iuris*, occorre muovere dal rilievo che ai sensi dell'art. 5, comma 9, D. lgs. 286/1998 *“Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.”* Il successivo art. 9, comma 9, specifica che *“Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.”*

Nel caso di specie, l'Amministrazione con il provvedimento oggetto di impugnazione, nell'effettuare una valutazione comparativa tra la durata del soggiorno della ricorrente in Italia, i suoi legami familiari, l'attività lavorativa svolta e la condotta illecita posta in essere, ha ritenuto dover privilegiare quest'ultima, destando, il reato commesso particolare allarme sociale. L'Amministrazione, quindi ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo senza tuttavia, valutare il rilascio di un eventuale altro permesso di soggiorno. La stessa, inoltre, ha fatto seguire al provvedimento di revoca un decreto di espulsione del 26.02.2024.

La conclusione cui è pervenuta l'Amministrazione non appare condivisibile.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (v. CEDU GC 23 giugno 2008, Maslov, punto 71; CEDU Sez. II 15 novembre 2012, Shala, punto 45) ha sostenuto che prima di disporre l'espulsione di un cittadino straniero colpevole di reati occorre considerare: (a) la natura e la gravità dell'infrazione commessa, (b) la durata del soggiorno, (c) il tempo trascorso dall'infrazione e la condotta mantenuta medio tempore, (d) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con quello di origine.

La Corte Costituzionale, respingendo definitivamente ogni automatismo presuntivo di pericolosità sociale, in caso di condanne per fatti di lieve entità, anche in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha chiarito che, i suddetti criteri, *“atti a orientare le decisioni dell'amministrazione, presuppongono la conoscenza e la valutazione ad ampio raggio della situazione individuale dello straniero colpito dal provvedimento restrittivo, rifuggendo dal meccanismo automatico tipico delle presunzioni assolute.”* (Corte Cost. sent. 88/2023).

Da ciò discende che l'amministrazione è chiamata a compiere una valutazione caso per caso, non potendo addivenire ad una decisione sulla base di un automatismo.

Ebbene, nella specie, nel bilanciamento tra gli interessi all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato e quelli alla tutela della vita privata e familiare, questi ultimi risultano prevalenti.

Come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza nazionale e sovranazionale, elemento primario nella valutazione della nozione di “vita privata e familiare” dello straniero, è senz’altro la durata della permanenza sul territorio dello Stato ospitante. (Grande Camera, 9 ottobre 2003, Slivenko contro Lettonia). Nella fattispecie in esame, la ricorrente risulta essere giunta in Italia oltre trent’anni fa e di essere stata titolare del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti fin dal 2012. Da oltre dieci anni inoltre vive nel territorio nazionale anche la figlia, la quale ha costituito la sua famiglia composta dal compagno e dai figli, ai quali la ricorrente è molto legata. La sig.ra [REDACTED] inoltre non ha più alcun legame di rilievo con il paese d’origine. Viceversa, ha istaurato e consolidato nel tempo rapporti sociali e affettivi in Italia. L’allontanamento, dunque, comporterebbe fatalmente una lesione del diritto alla vita privata e familiare.

Quanto alla pericolosità sociale, automaticamente dedotta dall’Amministrazione resistente dalla commissione dei reati, va evidenziato che nelle relazioni dell’equipe di osservazione e trattamento del carcere di Rebibbia viene osservato che “*la sig.ra è capace di calarsi nella realtà penitenziaria, non ha commesso infrazioni disciplinari, ha avuto un basso profilo, ha selezionato l’attività trattamentali che veramente le potessero interessare, si è tenuta lontana da dinamiche di sezione che potessero portarla ad avere comportamenti inadeguati*”. Ancora, è stato osservato dalla dott.ssa Federica Nunzi che “*All’interno del carcere ha sempre tenuto una buona condotta e ha saputo cogliere le opportunità lavorative presenti impegnandosi in diversi ambiti come le pulizie e la lavanderia e dedicandosi con passione anche al canto.*” Pertanto, all’esito di un giudizio comparativo sulla pericolosità sociale della ricorrente, tenuto conto della sua permanenza ultratrentennale in Italia, della presenza sul territorio nazionale dell’intera famiglia, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento del *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora*, è ben chiaro che la questione impinge direttamente sul diritto alla vita privata e familiare. Un’eventuale espulsione verso il paese d’origine comporterebbe infatti un intollerabile sradicamento dal luogo in cui la sig.ra [REDACTED] ha da oltre trent’anni intrattenuto rapporti sociali, familiari e affettivi nonché un ritorno in una realtà in cui non ha più legami di alcun tipo. Da ultimo si osserva che il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, oltre a tutelarla da ogni eventuale rischio di espulsione, risulta indispensabile per il completamento del procedimento di iscrizione anagrafica nonché per poter accedere alle cure del SSN di cui necessita.

Si ritiene quindi sussistente anche il requisito del *periculum in mora*.

Spese al definitivo.

p.q.m.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'amministrazione di rilasciare alla sig.ra entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla sig.ra [REDACTED] nata nelle Filippine, il [REDACTED] un permesso di soggiorno provvisorio valido sino alla definizione del presente procedimento.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, in data 07/05/2024

Il giudice

Corrado Bile